



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

DIRIGENTE GENERALE

Prot N° 8332/ 2023

del 15/03/2023

OGGETTO: Obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle convenzioni di tirocinio
extracurriculare Modalità operative

A tutti i Servizi e i Centri per l'Impiego della Sicilia

e p.c. A tutti i soggetti promotori

Facendo seguito alla nota prot, 7404/2023 del 07/03/2023, con la presente vengono indicate le modalità operative che dovranno essere adottate dai Servizi e dai Centri per l'Impiego della regione Sicilia, in applicazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle convenzioni di tirocini extracurricolari:

Per quanto riguarda i tirocini per i quali è stato rilasciato nulla osta, gli uffici in indirizzo dovranno astenersi dal richiedere la regolarizzazione della convenzione con l'applicazione della marca, atteso che ciò comporterebbe una violazione dell'art. 2 della legge 642/72 che stabilisce che l'apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell'atto e la data apposta sul contrassegno deve essere antecedente o contestuale a quella riportata nel documento da bollare.

Per quanto riguarda le richieste che sono in istruttoria presso i Centri per l'Impiego, dovrà essere richiesta nuova convenzione (nella quale verrà apposta la marca da € 16,00) e nuovo progetto formativo.

Si ribadisce quanto specificato nella nota prot. 7404/2023 del 07/03/2023 che l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo è relativo alla sola convenzione, e non al progetto formativo, per cui se dovesse essere stipulata convenzione per più soggetti in tirocinio, andrà apposta una marca da bollo da € 16,00 sulla convenzione, e alla convenzione verranno allegati tanti progetti formativi per quanti sono i tirocini da attivare (sui quali non va apposta la marca da bollo).

Per quanto riguarda i tirocini per i quali soggetto promotore è il Centro per l'Impiego, è pleonastico specificare che va apposta la marca da bollo, atteso che, come già evidenziato nella nota 7404/2023 del 07/03/2023, l'esenzione dall'obbligo dell'imposta di bollo sussiste per le convenzioni sottoscritte tra soggetti pubblici (la convenzione è stipulata tra il Centro per l'Impiego ed un soggetto ospitante che è un soggetto privato, e l'onere dell'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico del soggetto ospitante).

Per le nuove richieste di attivazione di tirocini, poiché le richieste vengono trasmesse per e-mail, i

Centri per l'Impiego dovranno verificare che la marca da bollo sia stata apposta sulla convenzione, e che rechi la stessa data o data precedente rispetto alla stipula della convenzione.

Non occorre che la marca venga annullata atteso che, il moderno contrassegno, sul quale sono indicati data e codice identificativo, è fatto in modo tale da non potere essere "disapplicato" dal documento per potere essere utilizzato nuovamente.

La presente esplica effetti giuridici fino a eventuale prossima nuova disposizione normativa, di cui si darà prontamente contezza.



Il Dirigente Generale
(Ing. Gaetano Sciacca)

